

**Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Trieste
e il Corpo Consolare di Trieste**

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Francesco Peroni, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 - Trieste (di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo")

e

il Corpo Consolare di Trieste, rappresentato dal Decano Enrico Samer, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - Trieste (di seguito denominato anche "Corpo Consolare").

Visto

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e, più in generale, le norme dell'ordinamento universitario;
- la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari dd. 24.4.1963, in particolare, l'art. 5;
- il D.P.R. 5.1.1967, n. 200 e s.m.i. che disciplina le funzioni e i poteri consolari;
- lo Statuto del Corpo Consolare di Trieste dd. 30 ottobre 2002;
- il Trattato di Lisbona dd. 13.12.2007;
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, G.U. dell'UE dd. 14.12.2007.

Premesso che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario; altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientata prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo;
- l'Università contribuisce con le altre istituzioni di ricerca e di alta formazione del territorio a fare

- del distretto triestino una delle aree a più alta densità di personale addetto alla ricerca in Europa, pertanto, il contesto di riferimento ne enfatizza la vocazione storica, vale a dire, la capacità di promuovere e gestire una significativa rete di relazioni internazionali;
- l'Università di Trieste, che risulta già essere, nel sistema universitario italiano, l'Ateneo che attrae il più alto numero di studenti stranieri (*percentuale, rispetto agli iscritti italiani*), intende, in sinergia con altre istituzioni della città, promuovere ulteriori iniziative e opportunità finalizzate a fare della città di Trieste un riconosciuto polo di residenzialità studentesca e scientifica di rilievo nazionale e internazionale, con evidenti benefici anche per l'economia territoriale;
 - nell'Università di Trieste, già da alcuni anni, nella propria sede di Gorizia, è attivo uno specifico percorso di studi nell'ambito delle scienze internazionali e diplomatiche, ricondotto alla classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 - per il conseguimento delle proprie finalità statutarie l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
 - al Corpo Consolare compete, in particolare, favorire lo sviluppo di relazioni culturali, scientifiche, economiche e commerciali, tra gli stati d'invio e le istituzioni dello stato di residenza, nonché promuovere, sviluppare e consolidare relazioni di reciprocità relazionale fra gli stessi;
 - nell'area geopolitica in cui l'Università e il Corpo Consolare operano, al centro di potenzialità di sviluppo economico e sociale, cruciali anche per la città di Trieste e il suo territorio, le due istituzioni possono dare un loro significativo contributo, in correlazione alle proprie finalità;
 - dalla promozione e realizzazione delle iniziative e attività di collaborazione, di cui al presente Protocollo d'Intesa, non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli Organi competenti.

Tutto ciò premesso



L'Università degli Studi di Trieste e il Corpo Consolare di Trieste (di seguito denominati anche "le Parti")

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

2.1 L'Università e il Corpo Consolare intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, in particolare, nei seguenti ambiti:

- attività di studio, didattica, formazione e ricerca, correlate a obiettivi di comune interesse;
- attività culturali e turistiche, mirate a una maggiore conoscenza degli stati d'invio;
- azioni di sostegno alla mobilità di docenti, ricercatori e studenti (borse di studio);
- iniziative condivise, per quanto di competenza, volte alla semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla materia dei permessi d'ingresso e soggiorno;
- iniziative condivise in materia di informazione, comunicazione e interoperabilità dei sistemi informativi.

2.2 Le Parti considerano, infine, strategiche la promozione e la realizzazione di iniziative di collaborazione in partenariato in ambito internazionale.

Articolo 3

3.1 Le modalità attuative delle attività e delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi, con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio interessate, e costituiranno parte integrante del presente Protocollo.

3.2 I predetti accordi definiranno i rispettivi obblighi e responsabilità, anche in materia di prevenzione e sicurezza.

3.3 Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente

Protocollo d'Intesa, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università unicamente in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

4.1 Le Parti possono concordare, attraverso le collaborazioni di cui all'art. 3, la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

4.2 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

4.3 La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà congiunta tra le Parti e definita in proporzione alla quota di apporto di ciascuna parte. I relativi diritti di sfruttamento e utilizzo saranno definiti con apposito accordo separato.

4.4 Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.


Articolo 5

5.1 Nell'ambito delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, in particolare, in riferimento all'attività didattica e di formazione, il Corpo Consolare potrà contribuire ad assicurare impegni didattici integrativi, nei corsi di studio e nelle attività formative, attivi presso l'Università, nel rispetto della regolazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

5.2 Compete agli Organi dell'Università assumere le relative determinazioni.

Articolo 6

L'Università e il Corpo Consolare promuoveranno incontri periodici, di comune intesa, al fine di mantenere costanti i rapporti di collaborazione e coordinamento, altresì, monitorare l'efficacia dei



risultati conseguiti, attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nel presente Protocollo.

Articolo 7

7.1 L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per responsabilità civile verso terzi compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Corpo Consolare, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali del Corpo Consolare.

7.2 Il Corpo Consolare garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

7.3 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

8.1 Il presente Protocollo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

8.2 Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, con raccomandata A/R.

Articolo 9

9.1 Il presente Protocollo si intende automaticamente integrato dagli atti e/o accordi, correlati alle iniziative e attività assunte nell'ambito delle collaborazioni regolate dal Protocollo medesimo.

9.2 I contenuti regolatori di precedenti atti e/o accordi continuano ad avere efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diversa proposizione convenuta tra le Parti.

Articolo 10

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 11

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 12

12.1 Qualora le attività derivanti dal presente Protocollo possano, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dell'Università, quest'ultima si riserva il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. per giusta causa.

12.2 Parimenti, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, quest'ultima si riserva il diritto di recedere con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r.

Articolo 13

13.1 Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

13.2 Nessuna spesa deriva dal presente Protocollo.

11.3 Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Il Rettore

Università degli Studi di Trieste

Francesco Peroni

Il Decano

del Corpo Consolare di Trieste

Enrico Samerù

TRIESTE 23 DIC. 2011